

dossier

XIX Legislatura

19 marzo 2024

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario

A.G. 144

Ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 262



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

TEL. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it - ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it - ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 144

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0047.docx

INDICE

PREMESSA.....	3
Articolo 1 (<i>Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</i>).....	24
Articolo 3 (<i>Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 1997 Disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie</i>)	28
Articolo 4 (<i>Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti</i>).....	46
Articolo 5 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>).....	53
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	55
Articolo 7 (<i>Entrata in vigore</i>)	56

APPENDICE

Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 1 dell'Atto del Governo 137	59
Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 2 dell'Atto del Governo 137	71
Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 3 dell'Atto del Governo 137	106
Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 4 dell'Atto del Governo 137	126

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (**AG. 144**), è emanato in attuazione dei principi di cui all'articolo 20 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023).

Lo schema in esame è composto di 7 articoli.

L'**articolo 1** concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, l'**articolo 2** apporta modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie **non penali in materia** di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

L'**articolo 3** reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad **oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative** per le violazioni di norme tributarie, mentre l'**articolo 4** novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto **la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi**, nonché di altri tributi indiretti.

L'**articolo 5** indica la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni, l'**articolo 6**, contiene le disposizioni finanziarie e l'**articolo 7** disciplina l'entrata in vigore.

I principi di delega oggetto di attuazione

L'articolo 20 della legge n. 111 del 2023 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la **revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale**, in materia di **imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto** di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 20 delinea principi e reca criteri direttivi per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali, per le sanzioni penali e per le sanzioni amministrative.

Riguardo **agli aspetti comuni alle sanzioni tributarie amministrative e penali** vengono posti (lettera *a*) cinque obiettivi:

- pervenire ad una **maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali**, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*;
- valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di **compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti** di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi dei soggetti i quali hanno **crediti**

nei confronti delle amministrazioni statali per importi pari e sino a concorrenza del debito di imposta;

- la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, mediante **l'adeguamento dei profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità** e di applicazione di circostanze attenuanti;
- la previsione che **le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo**, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
- l'introduzione di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, **tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.**

La lettera *b)* fissa criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, individuando due criteri direttivi. Il primo di essi è di dare specifico rilievo all'eventuale **sopraggiunta impossibilità**, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è di **dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale** circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c)* contiene cinque criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative:

- migliorare **la proporzionalità delle sanzioni tributarie**, in modo da ridurre il carico e allinearlo agli *standard* di altri Paesi europei;
- assicurare **l'effettiva applicazione delle sanzioni**, finalità esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
- la previsione secondo cui **la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni;**
- la **revisione della disciplina del concorso formale e della continuazione**, tale da estenderne l'applicazione alle misure deflative e, in generale, da armonizzarla con i principi recati dalle precedenti indicazioni;
- **l'inapplicabilità delle sanzioni qualora** ricorrano due condizioni: la prima è che **la violazione dipenda da obiettiva incertezza sulla**

portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paghi l'imposta dovuta; la seconda è **che il contribuente intenda adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria** con successivi documenti di prassi e, a tal fine, egli presenti un'apposita dichiarazione integrativa.

Le ulteriori disposizioni in materia di sanzioni di cui all'articolo 20 non attuate dallo schema in esame

Non hanno formato oggetto di attuazione i principi contenuti ai commi 2 e 3 dell'articolo 20.

In particolare il comma 2 dell'articolo 20 prescrive **il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione**, prefigurando una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale con obiettivi di maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

Si dispone **l'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi** (ma non su altri manufatti o prodotti). Si dispone una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguardi espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa, a prescindere dal luogo di provenienza e/o di produzione del prodotto in oggetto.

Per razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco, ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali, che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita, la delega dispone che le relative violazioni siano ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

Si introduce nella **disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise**.

Il comma 3 contiene i principi e i criteri direttivi concernenti **la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale**, attraverso:

- il coordinamento della disciplina del nuovo illecito di sottrazione con la disciplina del contrabbando di tabacchi;
- il riordino della disciplina sanzionatoria per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati;

- il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati;
- in ordine alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, un intervento sul decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sulla fattispecie di contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo.

Articolo 1 (Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali)

L'articolo 1 dello schema apporta alcune modifiche alla disciplina prevista per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La norma prevede, altresì, modifiche in materia di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi.

Tra i principali interventi, l'articolo 1:

- introduce la definizione di **crediti non spettanti e di crediti inesistenti**;
- **prolunga i termini previsti** per la configurazione del **reato di omesso versamento di ritenute** dovute o certificate, nonché di quella di **omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto**, prevedendo altresì alcune **cause di esclusione**;
- prevede una **causa di non punibilità** del reato di **indebita compensazione** di crediti non spettanti nel caso di **obiettiva incertezza** circa la spettanza del credito;
- prevede l'**esclusione del sequestro a fini di confisca** qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante **rateizzazione**;
- estende il perimetro di applicazione delle **cause di non punibilità** e delle **circostanze attenuanti** per alcuni delitti tributari;
- interviene sul **concorso tra norme penali e norme tributarie** al fine di razionalizzare il sistema sanzionatorio nel suo complesso e di adeguarlo al principio del *ne bis in idem*;
- dispone che in presenza di reati tributari l'**Agenzia delle entrate**, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale è tenuta, senza ritardo, a **fornire alla Procura un'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria**;
- disciplina l'istituto della **compensazione di crediti con somme dovute** a titolo sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.

Definizione normativa del concetto credito inesistente e non spettante

L'articolo 1 del provvedimento, al **comma 1, lettera a)**, introduce all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), la **definizione di crediti non spettanti** (nuova lettera *g-quater*) e di **crediti inesistenti** (nuova lettera *g-quinquies*). Nello specifico la disposizione prevede che per **crediti non spettanti** si intendono quelli, diversi dai crediti inesistenti:

- fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il **difetto di specifici elementi o particolari qualità**;
- utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli **fruits in misura superiore a quella prevista**.

Al contrario, si considerano **spettanti i crediti** fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma **in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale**, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza.

I **crediti inesistenti** sono quelli per i quali **mancano**, in tutto o in parte, i **presupposti costitutivi**.

La distinzione tra crediti non spettanti ed insistenti ha dato adito negli ultimi anni a **contrasti giurisprudenziali** con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che continuano a permanere con riferimento agli orientamenti delle sezioni civili e penali della Corte di Cassazione sul punto.

Con la sentenza n. 34419 depositata l'11 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte si sono pronunciate stabilendo che in materia di compensazione di crediti o eccedenze di imposta da parte del contribuente il credito utilizzato è inesistente, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi ovvero quando è pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
- l'inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600 del 1973 e all'articolo 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972.

Negli altri casi il credito deve considerarsi come non spettante

La questione è rilevante, **in ambito tributario**, con riferimento all'individuazione del termine per l'accertamento fiscale. Secondo l'orientamento giurisprudenziale meno recente e maggioritario non sussisteva una differenza tra le due fattispecie e quindi, per entrambe il termine di accertamento era quello pari a 8 anni fissato dall'articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2018.

Diverse sentenze più recenti della Corte di Cassazione (a partire dalle sentenze n. 34444 e 34445 del 2021) hanno invece posto in discussione il citato orientamento anche alla luce del mutato quadro giuridico riconoscendo la diversità tra le due fattispecie, concludendo che il termine di accertamento, nell'ipotesi di crediti non spettanti dovesse essere quello ordinario.

La sentenza n. 34419 di cui sopra ha aderito a quest'ultimo orientamento stabilendo che si applichi il termine di otto anni solo nell'ipotesi di crediti inesistenti e che nel caso di credito non spettante si applichi invece il termine ordinario.

Con riferimento invece **all'ambito penale** la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) n. 6 del 2024 ha tuttavia precisato come la bipartizione operata a livello sanzionatorio tributario tra crediti non spettanti e insistenti in ambito fiscale (articolo 13 D.lgs. n. 471/1997, commi 4 e 5) non sia

coincidente con la dicotomia delle diverse fattispecie di reato previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-*quater* del D.lgs. n. 74/2000, anch'esse riferibili rispettivamente all'indebito utilizzo di crediti non spettanti e inesistenti. Secondo la Corte di Cassazione innanzi tutto manca una specifica definizione credito "non spettante" rispetto a quella di credito inesistente in campo penale (profilo che l'introduzione delle relative definizioni nel testo del decreto legislativo n. 74 del 2000, supera) e, in secondo luogo, la Corte segnala come, diversamente opinando, "nella stessa disposizione conviverebbero irragionevolmente due diversi presupposti della medesima condotta", in quanto, come riportato nel commento alla citata pronuncia in [FiscoOggi "Crediti non spettanti e inesistenti, analisi tra penale e tributario"](#), nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti non sarebbe richiesto il requisito della loro facile rilevabilità attraverso controlli formali, mentre nel caso di utilizzo di crediti inesistenti sì, con il paradosso che la condotta più grave (inesistenza) avrebbe un margine di applicazione meno ampio di quella grave (non spettanza). Si segnala che anche con riferimento a tale profilo, che l'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 2, dello schema in esame, riformulando l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sopprime il riferimento all'agevole rilevabilità in sede di controllo formale anche con riguardo ai crediti inesistenti.

Come si ricorda nel medesimo contributo, ai fini penali la classificazione non spettanza/inesistenza incide in merito alla pena edittale normativamente prevista e, conseguentemente, all'applicazione o meno delle intercettazioni e delle misure coercitive personali, e delimita l'operabilità della causa di non punibilità per pagamento del debito tributario, prevista solo per i reati di cui all'articolo 10-*quater* comma 1 (indebito utilizzo di crediti non spettanti).

Modifiche delle norme in materia di applicazione della sanzione nei casi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Il **comma 1, lettera b)**, sostituisce l'articolo 10-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e pur confermando la soglia di punibilità a 150.000 euro, **prolunga i termini previsti per l'applicazione della sanzione nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate** e introduce **alcune cause di esclusione**, non previste nel testo vigente.

Nello specifico la norma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (nel testo vigente: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta), ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, sempre che:

a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

b) si verifichi la **decadenza dal beneficio della rateazione**, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a **cinquantamila euro**.

Prolungamento dei termini per l'applicazione della scriminante del pagamento del debito fiscale nell'ipotesi di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto

Il **comma 1, lettera c)**, sostituisce l'articolo 10-ter, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e, pur confermando la soglia di punibilità a 250.000 euro, **prolunga i termini previsti per l'applicazione della sanzione di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto** e introduce **alcune cause di esclusione**, non previste nel testo vigente.

Nello specifico, la norma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale (nel testo vigente: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale), l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, sempre che:

a) **il debito tributario non sia in corso di estinzione** mediante pagamenti rateali, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

b) **si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione**, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a **settantacinquemila euro**.

Indebita compensazione

L'articolo 1, comma 1, lett. d) reca la previsione di una **causa di non punibilità** del reato di **indebita compensazione di crediti non spettanti** nel caso di **obiettiva incertezza** circa la spettanza del credito. A tal fine, la disposizione in commento interviene sull'art. 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000 (*Indebita compensazione*).

L'art. 10-*quater* del d. lgs. 74/2000 nel testo attualmente vigente al comma 1 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione **crediti non spettanti** per un importo annuo superiore a 50 mila euro.

Il comma 2 punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando un compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50 mila euro.

L'intervento è volto ad introdurre per la fattispecie **di indebita compensazione di un credito non spettante** una causa di non punibilità qualora, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono **condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito**.

Si ricorda che l'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 prevede una **causa speciale di non punibilità dei reati tributari**, ivi inclusi quelli di cui al citato articolo 10-*quater*, quando le violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Perché operi tale causa di non punibilità è necessario che il contribuente dia immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute all'autorità giudiziaria che procede, contestualmente informando l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione.

Confisca

L'articolo 1, comma 1, lett. e) reca la previsione dell'**esclusione del sequestro a fini di confisca** qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante **rateizzazione** anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, a condizione che il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti e che non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (desunto dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato).

A tal fine, la disposizione in commento interviene sull'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000. Viene, conseguentemente, sostituita la rubrica del vigente art. 10-*bis* (*Confisca*) con la seguente: *Sequestro e confisca*.

L'art. 12-*bis* del d. lgs. 74/2000 (*Confisca*), nel testo attualmente vigente, prevede, al comma 1, che nel caso di condanna o di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") per taluno dei delitti previsti dal medesimo d.lgs. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a un terzo estraneo, o la confisca per equivalente.

Il comma 2 prevede che la confisca non operi, anche in caso di sequestro, per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario e che essa è sempre disposta nel caso di mancato versamento.

Si ricorda, inoltre, che il sequestro preventivo è disciplinato dal libro IV, titolo II, capo II del codice di procedura penale (artt. 321 ss.).

Esso è disposto, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice competente (prima dell'esercizio dell'azione penale dal giudice per le indagini preliminari) qualora vi è pericolo che la disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato o agevolare la commissione di altri reati (art. 321, comma 1).

In particolare, il sequestro finalizzato alla confisca è previsto dal comma 2 dell'art. 321 c.p.p., ai sensi del quale il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (il comma 2-*bis* prevede l'obbligo di sequestro nel caso di delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali).

Si ricorda, altresì, che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, che consegue alla condanna, disciplinata dagli artt. 240 e 240-*bis* c.p., mentre il sequestro preventivo è una misura cautelare reale che ha natura provvisoria.

Cause di non punibilità

Il **comma 1, lett. f)**, reca alcune integrazioni all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 al fine di estendere il perimetro di applicazione delle **cause di non punibilità di alcuni delitti tributari**.

L'art. 13 del d. lgs. 74/2000 nel testo vigente prevede, al comma 1, la non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis*), omesso versamento di IVA (art. 10-*ter*) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-*quater*, comma 1) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il comma 2 prevede la non punibilità dei delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il comma 3 prevede che qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13-*bis*, il giudice conceda per il pagamento del debito residuo un termine di 3 mesi, prorogabile una sola volta per un periodo di pari durata. Durante il decorso del termine è sospesa la prescrizione.

In virtù delle modifiche recate dalla disposizione in commento, vengono introdotti i commi 3-*bis* e 3-*ter* nonché una conseguente modifica di coordinamento al comma 3 del citato articolo 13, conseguentemente

modificando la rubrica dell'articolo (sostituita dalla seguente: “*Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario*”).

In particolare, il nuovo comma 3-*bis* prevede un'ulteriore **causa di non punibilità** dei delitti di **omesso versamento di ritenute dovute o certificate** (art. 10-*bis*) e **omesso versamento di IVA** (art. 10-*ter*) qualora il fatto dipenda da **cause non imputabili all'autore sopravvenute**, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. Si prevede che ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilità il giudice tenga conto della **crisi non transitoria di liquidità** dovuta:

- all'inesigibilità dei crediti per accertata **insolvenza o sovraindebitamento** di terzi;
- al **mancato pagamento di crediti** certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche;
- alla non esperibilità di azioni idonee al **superamento della crisi**.

Il nuovo comma 3-*ter*, invece, reca una **disposizione comune** ai delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA di cui ai citati articoli 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs. 74/2000, volta a prevedere, ai fini della **non punibilità per particolare tenuità del fatto** ex art. 131-*bis* c.p., specifici **indici** che debbono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente.

Tali indici sono i seguenti:

- **entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità** (lett. *a* del nuovo comma 1-*ter*);
- il **pagamento integrale del debito** secondo il piano di rateizzazione concordato (qualora non costituisca autonoma causa di non punibilità ai sensi del comma 1 dell'art. 13) (lett. *b* del nuovo comma 1-*ter*);
- l'**entità del debito residuo**, qualora il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione (lett. *c* del nuovo comma 1-*ter*);
- lo **stato di crisi del debitore**, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. *a*) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14/2019)¹ (lett. *d* del nuovo comma 1-*ter*).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., primo comma, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo anche in

¹ La disposizione richiamata definisce quale “crisi” “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Circostanze del reato

Il **comma 1, lett. g)**, interviene sull'art. 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 (*Circostanze del reato*), sostituendo il comma 1 con i commi 1 e 1-*bis* e modificando il comma 2.

L'art. 13-*bis* del d. lgs. 74/2000 nel testo attualmente vigente prevede, al comma 1, una **circostanza attenuante a effetto speciale**, per cui le pene per i delitti di cui al medesimo d. lgs. sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi di sanzioni amministrative e interessi, sono stati integralmente estinti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Il comma 2 limita per i medesimi delitti la possibilità di ricorrere all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento" ai soli casi in cui ricorra la predetta attenuante o il ravvedimento operoso

Il comma 3, infine, prevede una circostanza aggravante a effetto speciale per cui la pena è aumentata della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Il nuovo comma 1 mantiene la previsione contenuta nel testo vigente relativa alla circostanza attenuante prevedendo però che essa si applichi qualora prima della chiusura del dibattimento **il debito sia in fase di estinzione**, anche a seguito di procedure conciliative o di adesione, l'imputato ne dia comunicazione al giudice e informi contestualmente del procedimento penale l'Agenzia delle entrate.

Rispetto alla formulazione vigente il termine rilevante ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante, pertanto, non è più quello della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, bensì la chiusura dello stesso.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede, invece, la **sospensione del processo** a partire dalla ricezione della predetta comunicazione. La sospensione è revocata decorso un anno; se, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso, la sospensione è prorogata per tre mesi, prorogabili dal giudice fino a un massimo di ulteriori tre mesi. Durante la sospensione del processo è altresì sospesa la prescrizione. La sospensione è revocata prima del decorso dei predetti

termini qualora l’Agenzia delle entrate attesti l’integrale versamento delle somme dovute o comunichi la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

La disposizione in commento reca altresì una **modifica di coordinamento** al comma 2 dell’articolo 13-*bis*, prevedendo che l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”) possa essere richiesta dalle parti, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, solo quando il debito tributario, comprese le sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le cause di non punibilità previste dall’articolo 13, commi 1 e 2.

Principio di specialità

La **lett. h)** del comma 1, modifica il comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 74/2000, in materia di calcolo dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, intervenendo in particolare sulla **disciplina del concorso tra norme penali e norme tributarie**.

La norma interviene sulla disciplina dei rapporti tra processo penale e processo tributario regolati dagli articoli 19-21 che compongono il Titolo IV del D. Lgs. n. 74/2000. Il principio codificato dal legislatore è quello del cd. “doppio binario” che stabilisce la completa autonomia tra i due processi, penale ed amministrativo.

L’articolo 19, comma 1, prevede che quando uno stesso fatto è punito dalle disposizioni del Titolo II (articoli 2-11 del decreto legislativo n. 74 del 2000) e da una disposizione speciale, si applica quest’ultima. Ai sensi del comma 2 permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, (che prevede la responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica - dipendente, rappresentante legale, amministratore - autrice della violazione) che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

In questo senso, l’articolo 20, comma 1, del D. Lgs. n. 74/2000 stabilisce il divieto di sospensione in ragione della pendenza del processo penale.

La disposizione in commento -in attuazione del **criterio di delega** di cui all’articolo 20, comma 1, lett. *a)*, n. 1, della legge n. 111 del 2023, recante **delega al Governo per la riforma fiscale**, che prevede la **razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale**, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al **principio del *ne bis in idem*** - stabilisce che resti ferma la responsabilità amministrativa degli enti e società di cui all’articolo 21, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 74/2000.

L’articolo 21, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 stabilisce che in caso di sanzione amministrativa pecuniaria riferita a un ente o società passibile

di responsabilità amministrativa da reati ai sensi dell'articolo 25-*quinqüies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 si applica il comma 2 dell'articolo 21 (che esclude l'esecuzione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato salva la definizione del procedimento con archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto).

Il **principio del *ne bis in idem*** è espressamente affermato a livello internazionale dalle norme di cui [all'art. 4 Protocollo 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo](#), nonché alla norma di cui [all'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea](#).

Recentemente, con **sentenza n. 2245 del 2022** la III Sezione penale della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di doppio binario sanzionatorio tributario, applicando i principi elaborati dalle Corti europee al fine di valutare la violazione del principio del *ne bis in idem*. In tale occasione, il Supremo Collegio ha individuato i criteri che il giudice penale deve adottare, qualora si pronunci successivamente all'applicazione all'imputato di una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, per garantire la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio. Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale il divieto del *ne bis in idem* presuppone l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna o di assoluzione, e non la mera litispendenza, la Corte ha fatto propri i principi cardine affermati nella sentenza Grande Camera, 15/11/2016, caso A e B c. Norvegia: gli Stati membri possono legittimamente prevedere, per rispondere al **medesimo fatto storico, procedimenti che siano autonomi e paralleli, a condizione di non gravare l'interessato di un eccessivo onere sanzionatorio**. Tra i punti posti a garanzia di tale effetto, rileva soprattutto la necessità dell'esistenza di un meccanismo di compensazione che consenta di tenere conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima così da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata.

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

L'**articolo 1, comma 1, lettera i)**, inserisce il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Nel dettaglio, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 74- in attuazione al **criterio di delega previsto all'articolo 20, comma 1, lett. b), n. 2** della legge n. 111 del 2023, che impone al Governo di attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della rilevanza penale del fatto - consente l'acquisizione nel processo penale ai fini della prova dei fatti, delle **sentenze definitive** rese nel giudizio tributario e degli atti di definitivo accertamento in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale. In tal

modo, le sentenze rese nei giudizi tributari e divenute irrevocabili assumono efficacia probatoria nel processo penale.

Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

La **lett. l)** modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in tema di **sanzioni amministrative per le violazioni ritenute rilevanti anche sul piano penale**.

Più nel dettaglio **la lett. l), n. 1)** modifica il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sopprimendo il riferimento al termine "comunque" e prevedendo quindi che l'Amministrazione Finanziaria proceda ad irrogare le sanzioni amministrative per illeciti penalmente rilevanti.

La lett. l), n. 2) interviene sul **comma 2** del medesimo articolo 21 prevedendo che le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato, non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Viene inoltre previsto che resta fermo quanto stabilito dagli articoli 21-*bis* e 21-*ter* (si vedano *supra* le modifiche apportate dalla lett.m).

La lett. l), n. 3) introduce nell'articolo 21, il nuovo comma 2-*bis* ai sensi del quale la disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato, ai sensi dell'articolo 25-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231 del 2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in conseguenza di violazioni in materia tributaria.

Infine, **la lett. l), n. 4)** interviene sul comma 3 dell'articolo 21, specificando che in caso di irrogazione di una sola sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie che sono in concorso o continuazione, incluse alcune che sono penalmente rilevanti, si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di concorso di violazioni e continuazione).

Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative

L'articolo 1, comma 1, lett. m), introduce il nuovo **articolo 21-bis** nel decreto legislativo n. 74 del 2000, rubricato "*Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione*", al fine di superare il sistema del "doppio binario" tra i due giudizi, prevedendo che **il giudicato penale di assoluzione sia vincolante per il Giudice tributario**.

Più nel dettaglio, al **comma 1**, dispone che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, che sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha in quest'ultimo **efficacia di giudicato**, in ogni stato e grado, quanto ai medesimi fatti.

Viene così espressamente riconosciuto che l'assoluzione in sede penale, che sia stata pronunciata con le due formule più ampie, ossia le formula "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso", fa stato nel processo tributario quanto ai fatti oggetto di valutazione, e ciò anche con riferimento alla fase di legittimità.

Si ricorda che a legislazione vigente, secondo la giurisprudenza di legittimità le presunzioni tributarie non hanno efficacia probatoria piena nel processo penale, costituendo solo elementi utili per il libero convincimento del giudice penale (Corte Cass. n. 39615 del 22 ottobre 2020). Secondo la Suprema Corte, inoltre, (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 17258 del 27 giugno 2019) "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare". Ed ancora sempre per la Corte di cassazione "In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, [...] Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario." (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 16262 del 28 giugno 2017). Diversamente la giurisprudenza tributaria di merito ha ritenuto che "a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario. [...] il panorama normativo di riferimento è stato radicalmente modificato con evidenti ripercussioni sul rapporto tra giudicato penale e processo tributario e,

in particolare, sul valore da attribuire alla sentenza penale irrevocabile che non assume più efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario”. (si veda sentenza del 21/08/2023 n. 2445 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 23).

Il **comma 2 del nuovo art. 21-bis** prevede, infatti, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione, tramite **memoria illustrativa**. Il PM può depositare osservazioni entro un termine, fissato dalla stessa Corte e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, se la Corte non accoglie le osservazioni del PM, decide la causa conformandosi al giudicato della sentenza penale, se non sono necessari ulteriori accertamenti del fatto.

Al **comma 3 del nuovo art. 21-bis**, infine, si prevede che le disposizioni di cui ai due commi precedenti, limitatamente alla sola ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, siano applicabili anche nei confronti:

- ✓ della persona fisica nel cui interesse ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale;
- ✓ dell’ente o società, con o senza personalità giuridica, nel cui interesse ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto;
- ✓ dei singoli soci o associati delle medesime società.

Anche nei confronti di questi soggetti, quindi, il giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste avrà efficacia vincolante per il Giudice tributario.

La medesima **lett. m)** inserisce poi nel decreto legislativo n. 74 anche un’ulteriore disposizione, il **nuovo articolo 21-ter**, il quale prevede che, quando ad un soggetto sia stata applicata, per lo stesso fatto, con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva, una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa che procede ne tenga conto, nell’irrogare la sanzione di propria competenza, al fine di ridurne l’entità.

Obbligo di informazione dell’Agenzia delle entrate

Il **comma 2 dell’articolo 1** dello schema di decreto in esame modifica l’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale (d.lgs. 271/1989), inserendo una norma in virtù della quale il **pubblico ministero** quando esercita l’azione penale per i delitti tributari previsti dal decreto

legislativo n. 74 del 2000 **informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate** dando notizia dell'imputazione.

L'art. 129 disp. att. c.p.p. concerne gli obblighi di informazione da parte del pubblico ministero nel caso di procedimento penale.

Le fattispecie previste dal testo vigente riguardano i procedimenti nei confronti di impiegati dello Stato o di altro ente pubblico (obbligo di informazione dell'autorità da cui dipende l'impiegato nonché, nel caso di personale dei servizi di informazione e sicurezza, del Copasir), di ecclesiastici o religiosi del culto cattolico (obbligo di informazione dell'autorità ecclesiastica), per reati che abbiano cagionato un danno erariale (obbligo di informazione del procuratore generale presso la Corte dei conti), contro la pubblica amministrazione (obbligo di informazione del presidente dell'Anac) o da cui derivi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente (obbligo di informazione dei Ministeri competenti).

Comunicazioni dell'Agenzia delle entrate nel caso di trasmissioni di notizie di reato in materia di IVA

Il **comma 3** e il **comma 4 dell'articolo 1** dello schema di decreto in esame aggiungono un nuovo identico comma rispettivamente all'articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in materia di **poteri degli uffici delle imposte**, e all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) in materia di attribuzioni e **poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto**. Le norme prevedono che quando l'**Agenzia delle entrate** riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come introdotto dal comma 2 del presente articolo (si veda *supra*), **risponde senza ritardo trasmettendo**, anche al competente Comando della Guardia di finanza, **l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria**.

Compensazione di crediti fiscali con somme dovute per interessi e sanzioni per mancati versamenti di imposte su redditi dichiarati

Il **comma 5** introduce un nuovo articolo 28-*sexies* al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in materia di **compensazioni di crediti con somme dovute a titolo sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati**. La norma, in sintesi, riconosce

ai contribuenti la possibilità di utilizzare i propri crediti verso le pubbliche amministrazioni per regolarizzare eventuali pendenze relative a sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte.

Nello specifico la disposizione prevede **che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, **possono essere compensati**, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità** ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ovvero.

Si ricorda che il citato articolo 17 prevede, tra l'altro, che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si ricorda, altresì, che il sopra richiamato articolo 2, comma 2, prevede che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'[articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

La compensazione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ed è necessario che **il credito sia certificato** ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

La compensazione in esame è consentita **sino a concorrenza dell'imposta a debito** che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

Tali disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022**.

I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo in esame.

Applicazione di disposizioni in materia di confisca e circostanze del reato alle ipotesi di ravvedimento speciale

Il **comma 6** prevede, infine, che le disposizioni in materia di confisca, di cui all'articoli 12-*bis*, comma 2, e in materia di circostanze di reato, di cui all'articolo 13-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1) e g), numero 1) (si veda *supra*), si **applicano anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione**, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In sintesi, il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (di cui ai sopracitati commi da 174 a 178) consente - in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate. Con il decreto-legge n. 215 del 2023 la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) è stata prevista anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate **relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**.

Clausola di invarianza finanziaria

Il **comma 7** contiene la clausola di invarianza finanziaria che dispone che dall'attuazione dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 *(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)*

L'**articolo 2** del presente schema di decreto apporta numerose **modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471** di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Talune sanzioni vengono ridotte, mentre altre sono aumentate.

Le modifiche al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), che vengono introdotte dall'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo in esame, intervengono principalmente sugli **importi delle sanzioni**, che vengono, a seconda dei casi, diminuite, abolite o aumentate (*cf.* testo a fronte riportato in appendice). Il decreto legislativo 471/1997, a suo tempo, aveva profondamente riformato il sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Gli articoli del vigente **decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471** incisi dall'intervento normativo sono i seguenti: **articolo 1**, che tratta delle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive; **articolo 2**, sulle violazioni inerenti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta; **articolo 5**, in materia di violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi; **articolo 6**, riguardante la violazione di obblighi concernenti documentazione, registrazione ed individuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto; **articolo 7**, in tema di violazioni relative ad esportazioni; **articolo 8**, che verte sulle violazioni circa il contenuto e la documentazione delle dichiarazioni; **articolo 10**, concernente la violazione degli obblighi degli operatori finanziari; **articolo 11**, che interessa altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto **articolo 12**, sul concordato preventivo e sull'adempimento collaborativo; **articolo 13**, dedicato ai ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto; **articolo 15**, che disciplina la mancata esecuzione di deleghe di pagamento.

Con le modifiche all'**articolo 1 del D. Lgs. 471/1997**, si **riduce la sanzione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive** e si stabilisce che le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (**lett. a), n. 1**). Nuove misure si applicheranno se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di

accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (**lett. a), n. 2**). Novità anche per gli importi delle sanzioni concernenti i casi in cui nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante (**lett. a), n. 3**). Una specifica disciplina è introdotta con riferimento all'ipotesi in cui la fattispecie sopra descritta si verifichi con riferimento ad una dichiarazione integrativa (**lett. a), n. 4**). Sono stabilite sanzioni più severe nelle ipotesi nelle quali la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (**lett a), n. 5**). Sono abrogate le vigenti maggiorazioni per sanzioni riferibili a redditi prodotti all'estero (**lett a), n. 6**).

All'**articolo 2 del D Lgs. 471/1997**, accanto ad alcune rimodulazioni degli importi delle sanzioni, viene previsto che se le ritenute relative ai compensi, agli interessi e ad altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, e che si applica una sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata (**lettera b**).

Nell'**articolo 5 del D Lgs. 471/1997**, insieme ad alcuni cambiamenti di importi delle sanzioni, si introduce una disposizione per la quale la sanzione conseguente alla presentazione di una dichiarazione troppo bassa è inasprita (rispetto alla norma vigente) qualora la violazione sia stata realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Inoltre, la novella precisa che tale disposizione si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode (**lettera c**).

All'**articolo 6 del D Lgs. 471/1997** si rivedono gli importi di varie sanzioni, si prevede, inoltre, l'abrogazione della norma secondo la quale il contribuente che riceve dall'ufficio competente un'attestazione di regolarizzazione e di avvenuto pagamento, deve poi registrarla (**lettera d**).

All'**articolo 7 del D Lgs. 471/1997**, si prevede una **riduzione degli importi delle sanzioni**. Al **comma 1** dell'articolo suddetto, le sanzioni oggetto di riduzione riguardano chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine prescritto. Inoltre, al medesimo comma, si stabilisce che alla stessa sanzione sia associato chi effettua cessioni di beni

senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. L'intervento al **comma 3** riduce la sanzione amministrativa a carico di coloro che effettuano operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, fermo restando l'obbligo di pagamento del tributo. L'intento in parola è quello di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta; esso deve risultare da apposita dichiarazione, trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. La modifica recata al **comma 5** riduce la sanzione per chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali. Quest'ultima sanzione, tuttavia, non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento (**lettera e**).

Modificando l'**articolo 8 del D Lgs 471/1997**, si **riducono gli importi delle sanzioni** riguardanti omissioni o incompletezza riguardante l'indicazione di spese e altri componenti negativi (**lettera f**).

All'**articolo 10 del D Lgs. 471/1997**, scendono leggermente gli importi di talune sanzioni per omissione di trasmissione di dati, notizie o documenti richiesti o per documenti non rispondenti al vero oppure incompleti. È abrogata la presunzione che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto risposte e, in mancanza di risposte, i legali rappresentanti di banche, società o enti (**lettera g**).

Le modificazioni all'**articolo 11 del D Lgs. 471/1997** sono due. Una di esse riguarda le sanzioni relative a trasmissioni telematiche all'Agenzia delle Entrate di dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Nei casi di omessa o tardiva trasmissione, oppure di trasmissione con dati incompleti, in futuro la sanzione non potrà superare il limite massimo di 1.000 per ciascun trimestre. L'ulteriore novella all'articolo 11 del D Lgs. 471/1997, concerne le sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni di minusvalenze e di differenze negative. L'importo massimo delle sanzioni in parola scenderà da 50.000 a 30.000 euro (**lettera h**).

Per quanto concerne le modificazioni apportate all'**articolo 12 del D Lgs. 471/1997**, che regola sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, la novità saliente introdotta dallo schema di decreto sottoposto a parere parlamentare è rappresentata dal fatto che quando una sanzione amministrativa irrogata per violazioni riferibili ai periodi d'imposta

e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non è accolta dal contribuente, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte della metà. Stessa riduzione si ha nei casi di sanzioni amministrative nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Analoghe disposizioni si applicheranno nei confronti dei soggetti che decadono dal regime di adempimento collaborativo. L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame inoltre, abroga la previsione dell'interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all'**articolo 10 del D. Lgs. 471/1997 (lettera i)**.

Una modifica del comma 1 dell'**articolo 13 del D Lgs. 471/1971** determina una lieve riduzione dal 30 cento al venticinque per cento- delle sanzioni per chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione. Un intervento sul **comma 4 del medesimo articolo 13 decreto legislativo** riguarda le sanzioni relative all'utilizzo di un credito di imposta non spettante. Un altro intervento, stavolta sul **comma 5**, concerne il credito inesistente. Dunque si continua a considerare credito inesistente, il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, ma viene eliminato il previgente riferimento al sistema dei controlli circa la sua effettiva inesistenza delineato dal [D.P.R. n. 600/1973](#), articoli 36-*bis* e 36-*ter* nonché dal [D.P.R. 633/1972](#), articolo 54-*bis*. Si segnala altresì che al medesimo articolo 13 **viene aggiunto un comma 5-*bis***. Ai sensi di tale nuovo comma, qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito inesistente utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme dovute siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio (**lettera l**).

Un ulteriore disposizione oggetto di modifica è l'**articolo 15 del DLgs. 471/1997**. Viene infatti **abrogato il comma 2-*ter***, che prevede sanzioni nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo indicate dall'articolo 37, comma 49-*ter*, del [decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223](#). Le attività di controllo cui ci si riferisce sono quelle svolte dall'Agenzia delle Entrate la quale può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito (**lettera m**).

Per elementi di maggior dettaglio in merito alle modifiche introdotte dalla disposizione **si veda il testo a fronte relativo all'articolo 2**.

Articolo 3
(Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 1997
Disciplina delle sanzioni amministrative
per violazioni di norme tributarie)

L'articolo 3 dello schema apporta numerose modifiche al **decreto legislativo n. 472 del 1997**, che contiene le disposizioni generali in materia di **sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie**.

Tra i principali interventi, l'articolo 3:

- introduce i principi di **proporzionalità e offensività nel sistema sanzionatorio tributario**;
- prevede espressamente la **responsabilità delle società e degli enti** per la **violazione di norme tributarie**;
- esclude la punibilità se il **contribuente** si **adeguа alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria** con le circolari interpretative e applicative e l'attività di consulenza giuridica e provvede a regolarizzare la sua posizione;
- modifica la disciplina della **continuazione** e del **concorso di violazioni**;
- rimodula le sanzioni dovute nel caso di **ravvedimento operoso del contribuente**;
- estende a **ulteriori ipotesi** l'applicazione della disciplina che consente di **accelerare l'irrogazione di sanzioni**;
- **elimina il limite massimo di sei mesi** previsto per le **sanzioni accessorie** consistenti in misure di interdizione e sospensione.

Sanzioni pecuniarie in capo a società ed enti

Il **comma 1, lettera a)** apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Nella sua formulazione vigente, il comma 2 dispone che la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Le disposizioni in esame introducono un nuovo **comma 2-bis, che consente di ascrivere la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme tributarie anche a società ed enti**.

In particolare si prevede che la **sanzione pecuniaria** relativa al **rapporto tributario** proprio di **società o enti, con o senza personalità giuridica** - soggetti a Irpef o Ires, di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – viene imputata **esclusivamente a carico della società o ente**.

Resta **ferma**, nella fase di riscossione, la disciplina sulla **responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica**.

Ove si accerti che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Le disposizioni in esame dunque introducono un principio di responsabilità delle società e degli enti per la violazione di norme tributarie, così innovando rispetto al passato; in linea con la normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si consente che vengano irrogate sanzioni anche nei confronti di queste ultime (e non, dunque, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso la violazione).

Come riporta la relazione illustrativa, con l'introduzione dell'art. 7 del decreto-legge n. 296 del 2003, che prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, **sono esclusivamente a carico della persona giuridica** era venuto meno il principio per cui il responsabile della violazione dovesse identificarsi esclusivamente nella persona fisica che, agendo per conto dell'ente, avesse materialmente consumato la condotta illecita, ritenendosi responsabile esclusivamente la persona giuridica.

Si era, dunque, venuto a creare un sistema di dubbia razionalità, in cui, da un lato, erano punibili le persone giuridiche e, dall'altro, le persone fisiche che agivano in proprio (contribuenti individuali) o per conto di enti collettivi diversi dalle persone giuridiche (società di persone, enti privi di personalità giuridica ecc.). Con l'intervento normativo in esame si intende da un lato eliminare l'irrazionalità del sistema, adeguando il sistema sanzionatorio amministrativo tributario alla nuova logica ordinamentale espressa dal decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti collettivi, e dall'altro correlare l'applicazione della sanzione ai principi di effettività e proporzionalità, fermi restando i principi fissati dalla giurisprudenza in tema di società ed enti costituiti ai fini illeciti (cfr. Cassazione n. 33434/2022).

Principio di legalità e proporzionalità

Il **comma 1, lett. b)** modifica l'art. 3 del d. lgs. 472/1999, rubricato nel testo vigente "*Principio di legalità*", aggiungendovi il comma 3-*bis*, al fine di prevedere la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie sia altresì improntata ai **principi di proporzionalità e offensività**.

Viene conseguentemente modificata la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: “*Principi di legalità e proporzionalità*”.

L'art. 3 del d. lgs. 472/1999 nel testo vigente prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (comma 1); che, salvo diversa previsione di legge, nessuno possa essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e che se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato (comma 2); che nel caso di successioni di leggi nel tempo si applichi la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (comma 3).

Sul **principio di proporzionalità** delle sanzioni amministrative si veda, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale 40/2023, con la quale è stata censurata una norma che “equipara le condotte più gravi e pericolose a quelle di minor rilievo, stabilendo per tutte una sanzione in misura fissa” in quanto “[c]iò è in aperto contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni”, principio costantemente richiamato nella giurisprudenza della Corte anche con riferimento alle sanzioni amministrative.

A tale proposito, nella sentenza 95/2022 la Corte, richiamando i propri orientamenti in materia, “ha affermato che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenza n. 112 del 2019)”. Ulteriori conferme si rinvencono proprio nella citata sentenza n. 112/2019, in cui la Corte dichiara che “non può dubitarsi che il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative” e, rilevato come il “fondamento domestico” di tale principio sia identificabile (con riferimento, nel caso di specie, alla sanzione della confisca) negli artt. 3 e 42 Cost., richiama la giurisprudenza in senso conforme sia della Corte di giustizia dell'Unione europea sia della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Quanto al **principio di offensività**, con riferimento all'ambito penale giova richiamare l'attenzione sull'art. 49, secondo comma, c.p., a norma del quale la punibilità è esclusa quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso, nonché sull'art. 131-*bis*, primo comma, c.p. a norma del quale, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Il principio di offensività è stato ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale all'art. 25, secondo comma, Cost. “in una lettura sistematica cui fa da sfondo

l'«insieme dei valori connessi alla dignità umana» (sent. 139/2023, nella quale è altresì richiamata la precedente giurisprudenza in materia: 263/2000, 225/2008, 211/2022).

La Corte ha, in particolare, rilevato nella citata sentenza 139/2023 che tale principio “opera su due piani distinti. Da un lato, cioè, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”); dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”) (sentenze n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del 2005, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995)”.

Cause di non punibilità

Il comma **1, lettera c)** modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1999, in materia di **cause di non punibilità**.

La disciplina vigente prevede, in sintesi, che se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Inoltre il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. Infine, non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Le norme in esame **modificano anzitutto il comma 5-bis dell’articolo 6**, precisando che non sono punibili le violazioni che non arrecano **pregiudizio concreto** all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Per effetto delle norme in commento la violazione che cagioni un mero pregiudizio astratto all’azione di controllo non è più punibile.

Viene poi introdotto un **nuovo comma 5-ter**, ai sensi del quale è esclusa la punibilità se il **contribuente** si **adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria** con le circolari interpretative e applicative e l’attività di consulenza giuridica (documenti di prassi di cui all’articolo 10-*sexies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello Statuto del contribuente,

legge 27 luglio 2000, n. 212), e provvede, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla **presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta**.

La causa di non punibilità si concreta sempre che la violazione sia dipesa da **obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria**.

Criteri di determinazione della sanzione

La **lettera d)** del comma 1 modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia di criteri di determinazione della sanzione.

Le norme vigenti prevedono che nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali (comma 1) e la personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali (comma 2).

La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento o non irrogata (ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del medesimo provvedimento) o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (comma 3).

Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo (comma 4)

Infine, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.

Le norme in commento integrano anzitutto il comma 1, al fine di chiarire l'applicazione del **principio di proporzionalità** (di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, introdotto *supra*) **anche alla determinazione della sanzione**.

Con le modifiche al **comma 3** viene **modificata la disciplina sanzionatoria nel caso di reiterazione delle violazioni** della stessa indole.

In particolare:

- nel caso di **reiterazione di violazioni**, la misura **dell'innalzamento** della sanzione è **incrementata** dalla vigente misura della metà **al limite del doppio**:

- tale incremento, in luogo di richiedere la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti, si applica ove il contribuente sia incorso

in altra violazione della stessa indole **nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto;**

- la relativa disciplina si applica ove le **violazioni commesse successivamente non siano state definite con ravvedimento operoso** (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) o con **adesione ai verbali di constatazione** (articolo 5-*quater* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), in luogo di fare riferimento alla mancata irrogazione di sanzioni (ai sensi degli articoli 16 e 17 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997) ovvero all'accertamento con adesione, alla mediazione e alla conciliazione.

Come riportato nella relazione illustrativa, con la modifica attuata sul comma 3 della disposizione normativa in commento, vengono recepiti gli orientamenti giurisprudenziali in tema di recidiva e violazioni della stessa indole (Cass. nn. 11831/2020; 19875/2020; 13742/2019; 13330/2019; 13329/2019).

Le disposizioni in commento sostituiscono integralmente il **comma 4**, in tema di **manifesta sproporzione** tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Con le norme proposte, in tale ipotesi la sanzione viene **ridotta fino a un quarto della misura prevista** (in luogo della metà del minimo) e si precisa che la riduzione avviene nel caso di **sanzione fissa, proporzionale o variabile**. Il comma viene integrato con la previsione per cui, se concorrono **circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate** secondo i criteri del già esposto comma 1 dell'articolo 7 (gravità della violazione, personalità del contribuente e condizioni economiche e sociali), la **sanzione** prevista in misura fissa, proporzionale o variabile **può essere aumentata fino alla metà**.

Come riportato nella relazione illustrativa, la modifica è volta a dare concretezza al principio di proporzionalità, recependosi, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2023.

Viene infine **modificato il comma 4-bis**, prevedendo che in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo anziché della metà.

Responsabili per la sanzione amministrativa

La **lettera e) del comma 1** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che si occupa dei soggetti responsabili per la sanzione amministrativa.

Nella sua formulazione vigente, esso prevede (comma 1) che, nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione siano obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto diversamente disposto in casi specifici.

Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi (comma 2).

Se la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave (comma 3).

Ai sensi del comma 5, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente è limitata all'eventuale eccedenza.

La persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione (comma 6). Infine la morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente (comma 7).

Per effetto delle disposizioni in esame sono modificati i commi 1, 3, 5, 6 e 7 allo scopo di **coordinare la disciplina della responsabilità per la sanzione con quanto previsto dalle novelle all'articolo 2** del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997. Per effetto dello schema in esame, come visto *supra* (lettera *a*), al cui commento si rinvia) la responsabilità per la sanzione viene ascritta direttamente alle persone giuridiche; di conseguenza, all'articolo 11 viene **espunto il riferimento alle persone giuridiche** di cui le persone fisiche che commettono la violazione possono essere, eventualmente, dipendenti ovvero rappresentanti o ancora amministratori.

Concorso di violazioni e continuazione

La lettera f) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di concorso di violazioni e continuazione.

Il vigente articolo 12 dispone che sia punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione (**concorso di violazioni**; comma 1).

Si applica (comma 2) la stessa sanzione a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (**continuazione nelle violazioni**).

Ai sensi del comma 3, nei predetti casi, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto. Tutte le menzionate previsioni (comma 4) si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

Ai sensi del comma 5, se violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

Il comma 6 chiarisce che il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

Nei casi disciplinati dall'articolo 11, la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (comma 7).

Secondo il comma 8, nei casi di accertamento con adesione, di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla definizione agevolata (di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472) non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Per effetto delle norme in esame:

- si modifica il comma 1 dell'articolo 12, per chiarire che la pena applicabile al **concorso di violazioni** è estesa anche alla **commissione**

di violazioni anche sostanziali, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento;

- si novella il comma 2, al fine di chiarire che la continuazione si verifica, ferme restando le altre condizioni, anche qualora la **commissione di più violazioni** avvenga con la **medesima risoluzione** e al fine di escludere, in ogni caso, le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento;
- si novella il comma 3, precisando che l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave, incrementata di un quinto;
- viene abrogato il comma 4 che dispone che le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi;
- viene sostituito il comma 5 ed è introdotto un nuovo comma *5-bis*. Il nuovo comma 5 prevede espressamente che, nel caso di concorso e continuazione, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, **l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo**. Se le violazioni di cui al periodo precedente rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata per i casi di concorso e continuazione ai sensi del novellato comma 3; il nuovo **comma 5-bis** prevede che, in tali ipotesi, se l'ufficio **non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente** rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede, esso determina la **sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento**. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate;
- viene novellato il comma 7 al fine di chiarire che, anche nel caso di concorso e di continuazione, la **sanzione** deve rispettare il principio di **proporzionalità**;
- viene sostituito il primo periodo del comma 8, al fine di precisare che, **anche nel caso di ravvedimento** (e non più nel caso di mediazione tributaria) le disposizioni sulla determinazione di una **sanzione unica**, in caso di progressione o di medesima risoluzione – coerentemente alle modifiche di cui al comma 1 - si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta. Con le modifiche in esame, si precisa che la sanzione unica si applica anche **per ciascun istituto deflativo**;

- viene introdotto un **nuovo comma 8-bis**. Esso precisa che le previsioni sulla sanzione unica nel caso di concorso o continuazione si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

Ravvedimento operoso

La **lettera g)** apporta numerose modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, recante la disciplina del cosiddetto **ravvedimento operoso**.

L'istituto consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015 che ha modificato radicalmente l'istituto ampliandone l'ambito operativo ed eliminando numerose cause ostative), per poterne usufruire occorre rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa; non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche; non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore. Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non sono più operativi e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari a:

- a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il

- termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
 - a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Le disposizioni in commento provvedono innanzitutto a novellare il comma 1 dell'articolo 13 che reca la misura della riduzione sanzionatoria.

In primo luogo, viene modificata la lettera *b-bis*), consentendo la **riduzione a 1/7 del minimo** anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall'omissione o dall'errore** se non sono previste dichiarazioni periodiche.

Le modifiche alla **lettera b-ter**), invece, consentono di ridurre la sanzione a **1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria**, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal D.lgs. n. 219 del 2023), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

Con le modifiche alla **lettera b-quater**), si modifica l'ipotesi che **consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo**, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione (ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo (di cui al già menzionato articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Viene poi introdotta una **nuova lettera b-quinquies**), che **prevede la riduzione a 1/4 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo** relativo alla violazione constatata con verbale (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ma **senza** che sia stata presentata **istanza di accertamento con adesione** (ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

Viene poi modificata la **lettera c)** del comma 1, eliminando l'ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Infine, viene introdotto un **nuovo comma 2-bis** all'articolo 13, ai sensi del quale, se la sanzione è calcolata applicando la disciplina della continuazione e del concorso (di cui all'articolo 12, come modificato dalle norme in esame; vedi *supra*), per individuare le percentuali di riduzione si richiede di fare **riferimento al momento di commissione della prima violazione**. In tale

evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione, calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è fissata in misura pari a **quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave** incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell'articolo 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, si applica la percentuale di riduzione di cui alla lettera **b-quater) del comma 1**, ovvero a 1/5 del minimo.

Cessione d'azienda

Il **comma 1, lett. h)**, modifica il comma *5-bis* dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997 in materia di **esclusione della responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di azienda** qualora la cessione sia avvenuta nell'ambito delle procedure già previste dalla legge fallimentare e ora regolate dal **codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (d. lgs. 14/2019), al fine di adeguare la norma alle previsioni del codice medesimo.

L'art. 14 del d. lgs. 472/1997 nel testo vigente prevede, al comma 1, che il cessionario d'azienda o di ramo d'azienda sia solidalmente responsabile, previa escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, i quali sono tenuti a rilasciare una certificazione all'interessato, con effetto liberatorio per quest'ultimo nel caso di certificazione negativa o di mancato rilascio nel termine di 40 giorni dalla richiesta (commi 2 e 3).

Le limitazioni della responsabilità del cessionario non si applicano nel caso di cessione fraudolenta. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante (commi 4 e 5).

Il comma *5-bis* prevede che, salvo il caso di cessione fraudolenta, la disposizione non si applichi qualora la cessione avvenga nell'ambito di una procedura concorsuale disciplinata dal r.d. 267/1942.

Il comma *5-ter* prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

Il nuovo comma *5-bis*, come risultante per effetto delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento, prevede che:

- la disposizione sulla **responsabilità solidale del cessionario non si applichi** se la cessione avviene nell'ambito della **composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale** di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14/2019);
- la predetta esclusione dalla responsabilità solidale operi anche nel caso di cessione a terzi di una società controllata, a condizione che la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria e sia funzionale al risanamento del cedente e al soddisfacimento dei creditori.

Si ricorda che l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è stato dapprima **introdotto** dal [D.L. n. 118/2021 \(L. n. 147/2021\)](#) e poi coordinato e **trasfuso** dal [D.lgs. n. 83/2022](#) nel **Codice della crisi d'impresa (D.lgs. n. 14/2019, Titolo II, Capo I, artt. 12-25-quinquies)**.

Trasformazione, fusione e scissione di società

La **lettera i) del comma 1** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di **operazioni societarie straordinarie** (trasformazioni, fusioni, scissioni).

La normativa vigente dispone che la società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile, ai sensi del quale può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Con le modifiche in esame si interviene sul comma 2 dell'articolo 15, in modo da **estendere** la richiamata **responsabilità solidale** ai casi di **scissione mediante scorporo di società o enti** (di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile) anche **transfrontaliera** (di cui agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19).

Viene conseguentemente integrato anche il secondo periodo del comma 2, al fine di includervi le scissioni mediante scorporo.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

La **lettera l) del comma 1** modifica il successivo articolo 16 del richiamato decreto legislativo, in tema di **procedimento di irrogazione delle sanzioni**.

In estrema sintesi, attualmente la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. Si prevede la notifica dell'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con modalità agevolate, ovvero con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Altrimenti, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile nei termini di legge. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici per la definizione agevolata e l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Nel caso di proposizione di deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse. Le sanzioni così irrogate, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Con le modifiche in esame, viene novellato il comma 2 dell'articolo 16 allo scopo di chiarire che l'atto di contestazione deve indicare, in luogo dei soli minimi edittali, le **misure edittali previste** per le singole violazioni.

Con le modifiche al comma 3 si modifica la definizione agevolata. Per effetto delle norme proposte il contribuente può definire la controversia - entro il termine per la proposizione del ricorso - mediante pagamento di un

importo pari ad un terzo della sanzione indicata e, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero **delle misure fisse o proporzionali**, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni

La **lettera m)** modifica l'articolo 16-*bis* del D.Lgs. n. 472 del 1997, che si occupa di **accelerazione nell'irrogazione delle sanzioni**.

Nella vigente formulazione, l'articolo 16-*bis* prevede che l'atto di contestazione delle sanzioni (previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto) relativo alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati relativi a corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, nonché alla omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (rispettivamente dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. Per tali violazioni, il termine di decadenza di un anno è ridotto alla metà.

Le norme in esame **integrano le violazioni** cui si applicano le norme in tema di accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni.

In particolare, esse trovano applicazione anche per le seguenti violazioni:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati relativi a corrispettivi**, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997);
- **all'omessa o tardiva trasmissione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri** (articolo 11, comma 2-*quinquies* del medesimo provvedimento);
- alla **manomissione o alterazione degli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi**, ovvero all'uso degli stessi a fini di elusione degli obblighi di legge (articolo 11, comma 5-*bis* del D.lgs. n. 417 del 1997).

Le disposizioni proposte abrogano il comma 3 dell'articolo 16-*bis*, che dispone la decorrenza dell'articolo medesimo (fissandola al 1° aprile 2003).

Irrogazione immediata

La lettera n) modifica l'articolo 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in tema di **irrogazione immediata** delle sanzioni.

In particolare il vigente articolo 17 consente, in deroga alle previsioni generali sull'irrogazione delle sanzioni (di cui all'articolo 16), le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Viene consentita la definizione agevolata (comma 2) con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Infine possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni a esito di controllo formale o controllo automatizzato.

Con le **modifiche in esame** si incide sul comma 2 dell'articolo 17, in analogia a quanto previsto per la definizione agevolata delle sanzioni (di cui alle modifiche all'articolo 16, vedi *supra*). Le **norme proposte** chiariscono che la definizione agevolata si può perfezionare col pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, **ovvero delle misure fisse o proporzionali**, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Sanzioni accessorie

Il comma 1, lettera o) apporta modifiche all'articolo 21 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in tema di **sanzioni accessorie**.

Ai sensi del vigente articolo 17, le sanzioni amministrative accessorie sono:

a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;

c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;

d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Con le modifiche all'articolo 17, comma 1, viene eliminato **il limite massimo di sei mesi previsto per le sanzioni accessorie consistenti in misure di interdizione e sospensione.**

Con le modifiche al comma 2 si chiarisce che le leggi speciali, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e in relazione alla misura della sanzione principale, in luogo di riferirsi ai limiti minimi e massimi della medesima.

Articolo 4

(Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti)

L'articolo 4 propone modifiche alla disciplina sulle **sanzioni amministrative** relative a violazioni concernenti le **imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative**, nonché per le violazioni delle **disposizioni tributarie in materia di assicurazioni**. Si propone di **ridurre** l'ammontare di talune sanzioni o mantenere la sola **sanzione minima** in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo. Si prevede, inoltre, l'adeguamento della valuta da lire ad euro delle somme fisse indicate nelle medesime norme oggetto di modifica.

Imposta di registro

Il **comma 1** reca novelle agli articoli da 69 a 74 del testo unico sull'imposta di registro di cui al [d.P.R. n. 131 del 1986](#).

Modificando l'articolo 69 del citato d.P.R. n. 131, la **lettera a)** del comma in esame mantiene la sola sanzione amministrativa base pari al **120% dell'imposta dovuta** (in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 120% al 240%) per l'**omessa richiesta di registrazione** degli atti e dei fatti rilevanti o per l'**omessa denuncia di eventi successivi alla registrazione** (art. 19 del testo unico). Se la medesima richiesta è effettuata con un **ritardo** non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione pari al **45%** (in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 60% al 120%) di quanto dovuto e si sopprime l'ammontare **minimo di 200 euro** della sanzione.

La **lettera b)** modifica l'articolo 71 del testo unico, sull'**insufficiente dichiarazione del valore**: in tali casi si applica una sanzione pari al **70% della maggiore imposta dovuta**.

Tale sanzione si applica quando il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51 (si tratta di beni immobili o diritti reali immobiliari oppure di aziende o diritti reali su di esse), ridotto di un quarto, supera quello dichiarato. Per i beni e i diritti non sottoposti a rettifica (di cui al quarto comma dell'articolo 52) la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

La **lettera c)** modifica l'articolo 72 del testo unico, sull'**occultazione del corrispettivo**: si applica la sanzione del **120% dell'imposta della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato** (in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 120% al 240%). Viene comunque detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.

Le **lettere d)** ed **e)** recano l'adeguamento da lire ad euro, con arrotondamenti, di somme indicate in varie disposizioni del d.P.R. n. 131 (*cfr.* il testo a fronte).

Imposta sulle successioni

Il **comma 2**, reca novelle agli articoli 50, 51 e 53 del testo unico sulle successione e donazioni di cui al [decreto legislativo n. 346 del 1990](#).

Modificando l'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 346, la **lettera a)** del comma in esame mantiene la sola sanzione amministrativa base pari al **120% dell'imposta dovuta** (in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 120% al 240%) per l'**omessa dichiarazione di successione**. Se la medesima dichiarazione è effettuata con un **ritardo** non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione pari al **45%** (in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 60% al 120%) dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio.

In caso di **dichiarazione infedele** (art. 51 del testo unico modificato dalla **lettera b)**) si prevede la sanzione amministrativa pari all'**80% della differenza di imposta**.

La **lettera c)** propone modifiche all'articolo 53 del medesimo testo unico, fissando la sanzione all'**80%** (in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 100% al 200%) dell'imposta o della maggior imposta dovuta in vari casi previsti dall'articolo 53 suddetto.

Si tratta dei seguenti casi:

- irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione oppure omessa dichiarazione da parte dell'erede o del legatario al quale sono stati devoluti **beni culturali**, in relazione nei casi di inclusione di tali beni nell'attivo ereditario (previsti dall'articolo 13, comma 4, del medesimo testo unico) o quando non si applichino le riduzioni d'imposta (previste nei casi stabiliti dall'articolo 25, comma 2, del testo unico);
- mancato rispetto del divieto (stabilito dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990) di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte,

da parte di impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed di pubblici ufficiali (con esclusione dei giudici e degli arbitri) se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione;

- mancato rispetto del divieto (stabilito dall'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990) da parte dei debitori del defunto, o di detentori di beni che gli appartenevano, di pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione (anche dopo il termine di cinque anni) della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione;
- mancato rispetto del divieto (stabilito dall'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990) da parte di aziende e istituti di credito, società ed enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, di provvedere ad annotazioni nelle loro scritture, né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione (anche dopo il termine di cinque anni) della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione;
- mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione, entro quindici giorni all'ufficio del registro competente, delle dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, nei casi qui sopra ricordati.

La **lettera c)** in esame reca modifica, inoltre, al comma 4 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo n. 346. Tale comma stabilisce il raddoppio della sanzione, in relazione ad alcuni divieti o obblighi qui sopra ricordati e posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. La novella sopprime la disposizione concernente la **presunzione che gli autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti, fino a prova contraria.**

Ulteriori proposte di modifica recano l'adeguamento da lire ad euro, con arrotondamenti, delle somme indicate negli articoli 51 e 53 del decreto legislativo n. 346 in parola.

Imposta ipotecaria

Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 9 del [decreto legislativo n. 347 del 1990](#) in materia di sanzioni per violazioni della disciplina sull'imposta ipotecaria. A chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie si applica una sanzione amministrativa base pari all'**80% dell'imposta dovuta** (in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 100% al 200%). In caso di **ritardo** non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione pari al **45%**, in luogo della possibilità di applicare una sanzione dal 50% al 100%.

Imposta di bollo

Il comma 4 propone modifiche agli articoli 25 e 26 del [d.P.R. n. 642 del 1972](#) recante la disciplina dell'imposta di bollo.

La **lettera a)** propone una modifica all'articolo 25 del citato d.P.R. n. 642, fissando all'**80% dell'imposta di bollo dovuta** la sanzione per **omesso od insufficiente pagamento**, in luogo della sanzione variabile dal 100% al 500%. Per **omessa o infedele dichiarazione di conguaglio** la sanzione è pari all'**80% dell'imposta dovuta** (in luogo della sanzione variabile dal 100% al 200%).

Si prevede, inoltre, l'adeguamento da lire ad euro delle somme indicate nel medesimo articolo 25 e nell'articolo 26.

Imposta sugli spettacoli

Il **comma 5** propone modifiche agli articoli 32 e 33 del [d.P.R. n. 640 del 1972](#) recante la disciplina dell'imposta sugli spettacoli.

Modificando l'articolo 32, comma 1 del citato d.P.R. n. 640, per l'omessa fatturazione o annotazione la sanzione è fissata pari al **60% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato**, laddove il testo vigente prevede una sanzione tra il 100% e 200%. Il minimo importo della sanzione viene **ridotto a 300 euro**, da 500 euro (**lettera a), n. 1**).

L'articolo 32, comma 1, oggetto di modifica, fa riferimento all'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni previste dell'art. 1, comma 1, del citato [d.P.R. n. 544 del 1999](#) (Regolamento di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti). Vi si prevede che i soggetti che svolgono le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti (di cui alla Tariffa

allegata al citato d.P.R. n. 640) che applicano il **regime forfetario** (art.74 del d.P.R. n. 633 del 1972) sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa.

La **lettera a), n. 2**, propone novella all'articolo 32, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 640. Si prevede la sanzione pari al **90% dell'imposta o della maggior imposta dovuta** per omessa dichiarazione in caso di intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni o di prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da intrattenimento del citato [d.P.R. n. 544 del 1999](#) sugli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti. Se il ritardo nella presentazione della dichiarazione non eccede i 30 giorni, si prevede una sanzione del **45% di quanto dovuto** (nel testo vigente si prevede una sanzione tra il 50% e il 100%).

Il **n. 3**, modificando il comma 3 del medesimo articolo 32, stabilisce la riduzione della sanzione **al 60%** di quanto dovuto (dal 100%) in caso di **mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali**. Il minimo importo di tale sanzione viene **ridotto a 300 euro**, da 500 euro.

Ulteriori proposte di modifica recano l'adeguamento da lire ad euro, con arrotondamenti, di somme indicate nel successivo articolo 33 del d.P.R. n. 640 in parola.

Tassa sulle concessioni governative

Il **comma 6** reca modifica all'articolo 9 del [decreto legislativo n. 641 del 1972](#). Tale novella fissa l'ammontare della sanzione **al 90% della tassa dovuta sulla concessione** (in luogo della possibilità di irrogare una sanzione dal 100% al 200%) in caso di mancato assolvimento o mancato ottenimento dell'atto di concessione. Ulteriori proposte di modifica recano l'adeguamento da lire ad euro, con arrotondamenti, di somme ivi indicate.

Commercio di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (coordinamento)

Il **comma 7** prevede una modifica di coordinamento all'articolo 38, comma 5, del [decreto legge n. 41 del 1995](#) (convertito dalla legge n. 85 del

1995) concernente taluni obblighi posti in capo ai soggetti che rivendono beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, cui si applica uno specifico regime fiscale. A tale riguardo si rammenta che l'articolo 42 del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato nel testo vigente della norma modificata, è stato abrogato dal decreto legislativo n. 641 del 1972. n. 471 del 1997.

Violazioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Il **comma 8** prevede modifiche all'articolo 24 della [legge n. 1216 del 1961](#), in materia di sanzioni per violazioni delle disposizioni concernenti le assicurazioni private e i contratti vitalizi.

Una pluralità di modifiche adegua da lire ad euro, con arrotondamenti, l'indicazione delle cifre presenti nell'articolo 24 in oggetto. Sono inoltre previste modifiche di coordinamento.

Qui di seguito si dà brevemente conto solamente delle modifiche alle misure delle sanzioni.

La **lettera b)** del comma 8 in esame modifica la lettera *b)* dell'articolo 24, comma 1, **fissando al 100% dell'imposta dovuta sulle partite non registrate la sanzione per omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta.** La sanzione applicabile a testo vigente varia dal 100% al 200%.

La **lettera c)** modifica la lettera *c)* dell'articolo 24, comma 1, **fissando la sanzione per infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi al 70%** della somma occultata o infedelmente indicata interessata dalla violazione. La percentuale prevista a testo vigente varia dal 200% al 400%.

La **lettera e)** modifica la lettera *e)* dell'articolo 24, comma 1, **fissando la sanzione per infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute al 70%** della somma occultata o infedelmente indicata. La percentuale prevista a testo vigente varia dal 200% al 400%.

Inoltre, che nel nuovo testo in esame viene soppresso il riferimento ai contratti di rendita vitalizia. Al riguardo occorre segnalare che talune disposizioni in tale materia contenute nella legge n. 1216 in parola sono state abrogate del decreto legislativo n. 47 del 2000.

Le **lettere h) e i)** propongono la modifica delle lettere *h)* e *i)* dell'articolo 24, comma 1.

Tali disposizioni riguardano le sanzioni per omessa presentazione nei termini temporali previsti delle seguenti denunce:

- la denuncia da parte degli assicuratori dell'imposta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, da versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (articolo 9 della legge n. 1216);
- la denuncia (per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati ed aventi sede in Italia con assicuratori all'estero) dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente, da presentarsi entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denuncia (articolo 11 della legge n. 1216).

Si segnala, dal punto di vista redazionale, che il testo come modificato mantiene i riferimenti all'articolo 15 della medesima legge n. 1216, il quale risulta abrogato dal d.lgs. n. 47 del 2000.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento di carattere formale.

Riguardo all'omissione della presentazione delle denunce qui sopra menzionate (**lettera h**)), la novella in esame prevede una sanzione pari al **100% dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata**. Nel testo vigente si prevede una percentuale variabile dal 100% al 200%. Integrando la medesima norma, si stabilisce che ai fini della determinazione dell'imposta dovuta sono **computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonché il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso**.

Riguardo all'**infedele dichiarazione (lettera i)**) si prevede la sanzione pari al **70% dell'imposta dovuta sulla somma occultata**.

Con l'introduzione della nuova lettera *n-bis*), prevista dalla (**lettera o**) del **comma 8** in esame, si stabilisce che la **tardiva presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto da parte degli assicuratori, entro 90 giorni dal 31 maggio di ciascun anno** (articolo 9, comma 2, della legge n. 1216) sia punibile con la sanzione di **250 euro**.

Per quanto concerne la soppressione della lettera *l*) dell'articolo 24, comma 1, si segnala che l'articolo 10 ivi richiamato è stato soppresso dal decreto-legge n. 953 del 1982 (come convertito).

Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali)

L'**articolo 5** dispone il termine di applicazione di alcune disposizioni previste dallo schema di decreto in esame: tali misure si applicano alle violazioni commesse **a partire dal 30 aprile 2024**.

Nello specifico la disposizione in commento prevede si applichino alle **violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024** le disposizioni di cui agli articoli:

- 2, che reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
- 3, che reca modifiche al decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,
- 4, che prevede la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

Ne consegue l'**irretroattività delle norme più favorevoli** per il contribuente introdotte dalle disposizioni in esame.

A tal proposito la relazione illustrativa chiarisce che “Estrapolare dal contesto tali norme, per assegnare a esse efficacia retroattiva in virtù del principio della *lex mitior*, e trapiantarle così nel contesto attuale, **equivarrebbe a consentire una indiscriminata mitigazione sanzionatoria non compensata dal potenziamento degli istituti di *compliance* e dal rafforzamento dell'intrinseca coerenza del sistema sanzionatorio**, nel rispetto del nuovo punto di equilibrio su cui riposa l'intero ordinamento di settore. Per converso, un equilibrato bilanciamento dei valori in gioco richiede che anche **le norme sanzionatorie più favorevoli operino soltanto in un contesto che trova i propri presupposti negli interessi e valori che caratterizzano per il futuro il sistema tributario** per effetto della complessiva e restante parte della riforma generale dell'ordinamento tributario.

Come ricorda la medesima relazione illustrativa, il principio della retroattività della *lex mitior* ha copertura costituzionale soltanto per le sanzioni di natura penale o sostanzialmente penale e, in tale ambito, trova fondamento costituzionale nelle norme di cui agli artt. 3 e 117 della Costituzione, tramite cui trovano ingresso anche le varie fonti sovranazionali che lo contengono (art. 7 CEDU, art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 49, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE). In questo contesto, la materia delle sanzioni amministrative, in generale, non viene considerata sorretta dal principio di

retroattività della *lex mitior*, salvo che alle sanzioni debba riconoscersi natura “sostanzialmente penale”.

La Corte Costituzionale, con sentenza la n. 193/2016, ha chiarito che “la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, **rientrando nella discrezionalità del legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina**”.

Articolo 6 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'**articolo 6** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame a valere sulle risorse del **fondo per l'attuazione della delega fiscale**.

L'**articolo 6** valuta in **8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028**, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- **articolo 2**, recante modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
- **articolo 3, comma 1, lettera f)**, recante modifiche all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in tema di concorso di violazioni e continuazione;
- **articolo 3, comma 1, lettera g)**, recante modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di ravvedimento operoso;
- **articolo 4**, inerente alla riforma del sistema di violazioni e sanzioni contemplate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Per il contenuto delle disposizioni richiamate si fa rinvio alle relative schede.

Ai suddetti oneri si provvede, come accennato, mediante corrispondente riduzione del **fondo per l'attuazione della delega fiscale**, istituito dall'art. 62, comma 1, del [decreto legislativo n. 209 del 2023](#).

Articolo 7
(Entrata in vigore)

L'articolo 7 dispone che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Appendice

Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 1 dell'Atto del Governo 137

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
Art. 1 <i>(Definizioni)</i>	Art. 1 <i>(idem)</i>
	<i>[Comma 1, lett. a)]</i>
<p>1. Ai fini del presente decreto legislativo:</p> <p>a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;</p> <p>b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;</p> <p>c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;</p> <p>d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;</p>	

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
<p>e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;</p> <p>f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;</p> <p>g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;</p> <p><i>g-bis</i>) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-<i>bis</i> della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;</p> <p><i>g-ter</i>) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.</p>	

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
	<p><i>g-quater</i>) per “crediti non spettanti” si intendono quelli, diversi dai crediti previsti dalla lettera <i>g-quinquies</i>, fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. Sono, altresì, non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista. Si considerano, tuttavia, spettanti i crediti fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza;</p> <p><i>g-quinquies</i>) per “crediti inesistenti” si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi;</p>
<p>Art. 10-bis (<i>Omesso versamento di ritenute dovute o certificate</i>)</p>	<p>Art. 10-bis (<i>idem</i>)</p>
	[Comma 1, lett. b)]
<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.</p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, sempre che:</p> <p>a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;</p> <p>b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo</p>

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
	15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a cinquantamila euro.
Art. 10-ter <i>(Omesso versamento di IVA)</i>	Art. 10-ter <i>(idem)</i>
	<i>[Comma 1, lett. c)]</i>
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo , l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale , per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale , l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, sempre che: a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a settantacinquemila euro.
Art. 10-quater <i>(Indebita compensazione)</i>	Art. 10-quater <i>(idem)</i>
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.	<i>Identico</i>
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
	<i>[Comma 1, lett. d)]</i>
	2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
	<i>[Comma 1, lett. e)]</i>
Art. 12-bis (Confisca)	Art. 12-bis (Sequestro e confisca)
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.	<i>Identico</i>
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.	2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti².

² Secondo il comma 6 dell'articolo 1 dell'A.G. 144, le disposizioni di cui all'articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
	<i>[Comma 1, lett. f)]</i>
Art. 13 <i>(Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario)</i>	Art. 13 <i>(Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario)</i>
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.	<i>Identico</i>
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.	<i>Identico</i>
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis , è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.	3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
	<p>3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.</p>
	<p>3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Art. 13-bis <i>(Circostanze del reato)</i>	Art. 13-bis <i>(idem)</i>
	<i>[Comma 1, lett. g)]</i>
1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono	1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
<p>diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.</p>	<p>diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.</p>
	<p>1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso³.</p>
<p>2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può</p>	<p>2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può</p>

³ Secondo il comma 6 dell'articolo 1 dell'A.G. 144, le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificati dal comma 1, lettere g), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 , nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.	essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto , nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.	<i>Identico</i>
Art. 19 <i>(Principio di specialità)</i>	Art. 19 <i>(idem)</i>
	<i>[Comma 1, lett. h)]</i>
1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.	<i>Identico</i>
2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.	2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis.
Art. 20 <i>(Rapporti tra procedimento penale e processo tributario)</i>	Art. 20 <i>(idem)</i>
	<i>[Comma 1, lett. i)]</i>
1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.	
	1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.
Art. 21 <i>(Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti)</i>	Art. 21 <i>(idem)</i>
	<i>[Comma 1, lett. l)]</i>
1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.	1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.	2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
	2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
	25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.	3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.
	<i>[Comma 1, lett. m)]</i>
	Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione)
	1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
	2. La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa. La Corte di Cassazione assegna al pubblico ministero un termine non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito di osservazioni. Trascorso tale termine, se non accoglie le osservazioni, decide la causa conformandosi alla sentenza penale qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
	3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 144
	<p>sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.</p>
	<p>Art. 21-ter <i>(Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative)</i></p>
	<p>1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.</p>

Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 2 dell'Atto del Governo 137

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
Art. 1 <i>(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)</i>	Art. 1 <i>(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)</i>
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.	1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
	1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
	e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.	2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150 . La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
	2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.</p>	<p>3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.</p>
<p>4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.</p>	
<p>6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.	
8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.	Abrogato.
Art. 2 <i>(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta)</i>	Art. 2 <i>(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta)</i>
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.	1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
	1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
	e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.	2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.
	2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2.
2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.	2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.	<i>Identico</i>
3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento.	<i>Abrogato.</i>
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.	4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 1-bis, 2 e 2.1 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
(...)	(...)
Art. 5 <i>(Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi)</i>	Art. 5 <i>(Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi)</i>
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento	1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare del

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-<i>quinquies</i> a 74-<i>septies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.</p> <p>Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-<i>quinquies</i> a 74-<i>septies</i> del decreto del</p>	<p>tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-<i>quinquies</i> a 74-<i>septies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.</p> <p>Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-<i>quinquies</i> a 74-<i>septies</i> del decreto del</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione dal trenta al sessanta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.</p>	<p>Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del venticinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.</p>
	<p>1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.</p>
<p>2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.	
<p>3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta.</p> <p>Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.</p>	<p>3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.</p> <p>Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.</p>
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.	4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
	differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
	4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 4.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.	4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.	<i>Identico.</i>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>4-<i>quater</i>. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato.</p>	<p>5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento del credito rimborsato.</p>
<p>6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35-<i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. È punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 74-<i>quinquies</i>, commi 1 e 4, e 74-<i>sexies</i>.1, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>Art. 6 <i>(Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)</i></p>	<p>Art. 6 <i>(Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)</i></p>
<p>1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.</p>	<p>1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.</p>
<p>2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>	<p>2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>	<p>2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verifica degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei termini previsti.</p>
<p>3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in</p>	<p>3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>	<p>caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>
<p>3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500 .	4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 300 .
5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.	<i>Identico.</i>
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.	6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:</p> <p>a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;</p> <p>b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento</p>	<p>8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
della maggior imposta eventualmente dovuta.	
<p>9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	<i>Abrogato.</i>
<p>9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.</p> <p>Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente.</p> <p>Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si</p>	<p>9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura del cinque cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.</p> <p>Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4. Le disposizioni di cui ai periodi</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.</p>	<p>precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.</p>
<p>9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.	
<p>9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.</p>	<i>Identico.</i>
<p>9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non</p>	<p>9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p>La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.</p> <p>Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.</p>	<p>detratta ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p>La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.</p> <p>Le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.</p>
<p>9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a</p>	<p>9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa del dieci per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.	competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.
Art. 7 <i>(Violazioni relative alle esportazioni)</i>	Art. 7 <i>(Violazioni relative alle esportazioni)</i>
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.	1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-<i>quater</i>, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.</p>	<p>3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.</p>
<p>3-<i>bis</i>. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-<i>bis</i>, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3-<i>ter</i>. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8- <i>bis</i> , terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	
4. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.	<i>Identico.</i>
4- <i>bis</i> . È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.	<i>Identico.</i>
4- <i>ter</i> . E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8- <i>bis</i> , primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza	<i>Identico.</i>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.	
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.	5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.
Art. 8 <i>(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)</i>	Art. 8 <i>(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)</i>
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della	<i>Identico.</i>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74- <i>quinquies</i> , comma 6, e 74- <i>sexies</i> .1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.	
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.	<i>Identico.</i>
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.	<i>Identico.</i>
3- <i>bis</i> . Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 9- <i>ter</i> , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 .	3- <i>bis</i> . Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 9- <i>ter</i> , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 30.000 .

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.</p>	<p>3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro 30.000.</p>
<p>3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.</p>	<p>3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro 30.000. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.</p>
<p>3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del</p>	<p>3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 30, comma 4- <i>quater</i> , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.	Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 30, comma 4- <i>quater</i> , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000 .
(...)	(...)
Art. 10 <i>(Violazione degli obblighi degli operatori finanziari)</i>	Art. 10 <i>(Violazione degli obblighi degli operatori finanziari)</i>
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000 . Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.	1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000 . Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
1- <i>bis</i> . La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.	<i>Identico.</i>
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti	<i>Identico.</i>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.	
3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.	Abrogato.
(...)	(...)
Art. 11 <i>(Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto)</i>	Art. 11 <i>(Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto)</i>
(...)	(...)
2- <i>quinquies</i> . Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.	2- <i>quinquies</i> . Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(...)	(...)
4- <i>bis</i> . L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5- <i>quinquies</i> del	4- <i>bis</i> . L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5- <i>quinquies</i> del

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.	decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.
(...)	(...)
Art. 12 <i>(Sanzioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto)</i>	Art. 12 <i>(Sanzioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto)</i>
1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000 , si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi . La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi , se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000 e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a euro 80.000 .	1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi . La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi , se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000.
	1-bis. Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
	periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n.13, non accolta dal contribuente, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà. La medesima riduzione si applica anche quando è irrogata una sanzione amministrativa, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.
	1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dei soggetti che decadono dal regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
(...)	(...)
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.	<i>Abrogato.</i>
(...)	(...)
Art. 13 <i>(Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto)</i>	Art. 13 <i>(Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto)</i>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.</p>	<p>1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.</p>
<p>2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.</p>	<p>4. Nel caso di utilizzo di un credito d'imposta non spettante si applica, salve diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato. Si considera credito non spettante il credito, diverso da quello di cui al comma 5, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante, altresì, il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista. Si applica la sanzione di 250 euro ed il credito si considera spettante, se lo stesso è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli stessi non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali al riconoscimento del credito medesimo; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della medesima, ovvero in assenza di una dichiarazione, comunque entro un anno dalla sua commissione.
<p>5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.</p>	<p>5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione del settanta per cento della misura dei crediti stessi.</p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
<p>Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	<p>Si considera credito inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.</p>
	<p>5-bis. Nei casi di cui al comma 5, qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio.</p>
<p>6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 144
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)
Art. 15 <i>(Incompletezza dei documenti di versamento)</i>	Art. 15 <i>(Incompletezza dei documenti di versamento)</i>
(...)	(...)
2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.	<i>Identico.</i>
2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.	<i>Identico.</i>
2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.	<i>Abrogato.</i>

Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 3 dell'Atto del Governo 137

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
Art. 2 <i>(Sanzioni amministrative)</i>	Art. 2 <i>(idem)</i>
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.	<i>Identico.</i>
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.a)]</i>
	2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.	<i>Identico</i>
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.	
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.b)]</i>
Art. 3 <i>(Principio di legalità)</i>	Art. 3 <i>(Principi di legalità e proporzionalità)</i>
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.	<i>Identico</i>
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.	<i>Identico</i>
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.	<i>Identico</i>
	3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.c)]</i>
Art. 6 <i>(Cause di non punibilità)</i>	Art. 6 <i>(idem)</i>
1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
<p>eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento</p>	
<p>2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.</p>	<i>Identico</i>
<p>5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.</p>	<p>5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.</p>
	<p>5-ter. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di</p>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
	pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.d)]</i>
Art. 7 <i>(Criteri di determinazione della sanzione)</i>	Art. 7 <i>(idem)</i>
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.	1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.	<i>Identico</i>
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti , sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità	3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto , è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
<p>4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.</p>	<p>4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.</p>
<p>4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.</p>	<p>4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo.</p>
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.e)]</i>
<p>Art. 11 <i>(Responsabili per la sanzione amministrativa)</i></p>	<p>Art. 11 <i>(idem)</i></p>
<p>1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la</p>	<p>1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per</p>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
<p>sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.</p>	<p>l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.</p>
<p>2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.</p>	<p>3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.</p>
<p>[4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.]</p>	<p><i>(16) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015.</i></p>
<p>5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 11, comma 1, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.</p>	<p>5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dal comma 1, la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore è limitata all'eventuale eccedenza.</p>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
6. La persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.	6. La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione può assumere per intero il debito dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.	7. La morte dell'autore della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito.
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.f)]</i>
Art. 12 <i>(Concorso di violazioni e continuazione)</i>	Art. 12 <i>(idem)</i>
1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.	1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione , pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.	2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.	3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente	Abrogato dall'A.G. 144

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
<p>impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.</p>	
<p>5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.</p> <p>Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.</p>	<p>5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.</p> <p>5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.</p>
<p>6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore</p>	<p>7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere comunque</p>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
<p>b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;</p>	<p>b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;</p> <p>b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;</p> <p>b-quinquies) ad un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-</p>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
<p>c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.</p>	<p>bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;</p> <p>c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.</p>
<p>1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni,</p>	<p><i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.	
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.	<i>Identico</i>
	2-bis. Se la sanzione è calcolata applicando la disciplina di cui all'articolo 12, ai fini dell'individuazione della percentuale di riduzione di cui al comma 1 occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione, calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell'articolo 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione si applica la percentuale di riduzione di cui alla lettera b-quater) del comma 1.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.	<i>Identico</i>
[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della	<i>Comma prima sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.]	
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.h)]</i>
Art. 14 <i>(Cessione di azienda)</i>	Art. 14 <i>(idem)</i>
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.	<i>Identico</i>
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.	<i>Identico</i>
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.	<i>Identico</i>
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.	
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.	<i>Identico</i>
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.	5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> a) la cessione sia autorizzata dall'Autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità; b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.i)]</i>
Art. 15 <i>(Trasformazione, fusione e scissione di società)</i>	Art. 15 <i>(idem)</i>
1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.	<i>Identico</i>
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti , ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto .	2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 , ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia .
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.l)]</i>
Art. 16 <i>(Procedimento di irrogazione delle sanzioni)</i>	Art. 16 <i>(idem)</i>
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.	<i>Identico</i>
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo	2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.	richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.	3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali , previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18	<i>Identico</i>
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.	<i>Identico</i>
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.	<i>Identico</i>
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22	
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.m)]</i>
Art. 16-bis <i>(Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni)</i>	Art. 16-bis <i>(idem)</i>
1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.	1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, dall'articolo 11, commi 2-quinquies , 5 e 5-bis , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.	<i>Identico</i>
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003.	Abrogato dall'A.C. 144
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.n)]</i>
Art. 17 <i>(Irrogazione immediata)</i>	Art. 17 <i>(idem)</i>
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità	
1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto.	<i>Identico</i>
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.	2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali , previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'Art. 3 dell'A.G. 144
definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3	
	<i>[Art. 3, co. 1, lett.o]</i>
Art. 21 <i>(Sanzioni accessorie)</i>	Art. 21 <i>(idem)</i>
<p>1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:</p> <p>a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;</p> <p>b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;</p> <p>c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;</p> <p>d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).</p>	<p><i>Identico</i></p> <p>a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;</p> <p>b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;</p> <p><i>Identica</i></p> <p>d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).</p>
<p>2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.</p>	<p>2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.</p>

Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 4 dell'Atto del Governo 137

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. 144
Art. 69 <i>(Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia)</i>	Art. 69 <i>(Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia)</i>
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.	1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute.
Art. 71 <i>(Insufficiente dichiarazione di valore)</i>	Art. 71 <i>(Insufficiente dichiarazione di valore)</i>
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.	1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.
Art. 72 <i>(Occultazione di corrispettivo)</i>	Art. 72 <i>(Occultazione di corrispettivo)</i>
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza	1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. 144
tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.	già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.
Art. 73 <i>(Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio)</i>	Art. 73 <i>(Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio)</i>
<p>1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.</p> <p>2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.</p> <p>3. [...]</p> <p>4. [...]</p>	<p>1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.</p> <p>2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000.</p> <p>3. [...]</p> <p>4. [...]</p>
Art. 74 <i>(Altre infrazioni)</i>	Art. 74 <i>(Altre infrazioni)</i>
<p>1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.</p> <p>1-bis. [...]</p>	<p>1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000.</p> <p>1-bis. [...]</p>

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. XXX
Art. 50 <i>(Omissione della dichiarazione)</i>	Art. 50 <i>(Omissione della dichiarazione)</i>
1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.	1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Art. 51 <i>(Infedeltà della dichiarazione)</i>	Art. 51 <i>(Infedeltà della dichiarazione)</i>
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. [...] 2. <i>Identico</i> 3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni . [...]	1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento della differenza di imposta. [...] 2. <i>Identico</i> 3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000 . [...]

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. XXX
Art. 53 <i>(Altre violazioni)</i>	Art. 53 <i>(Altre violazioni)</i>
<p>1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.</p> <p>2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.</p> <p>3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta 	<p>1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.</p> <p>2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.</p> <p>3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000, del pari applicabile a chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. XXX
copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti.	copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane.

Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. 144
Art. 9 <i>(Sanzioni)</i>	Art. 9 <i>(Sanzioni)</i>
1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.	1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute.

Disciplina dell'imposta di bollo (Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. XXX
<p>Art. 25 <i>(Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio)</i></p>	<p>Art. 25 <i>(Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio)</i></p>
<p>1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.</p> <p>3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.</p>	<p>1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo euro 100.</p> <p>3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.</p>
<p>Art. 26 <i>(Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici)</i></p>	<p>Art. 26 <i>(Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici)</i></p>
<p>1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.</p>	<p>1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5000.</p>

Imposta sugli spettacoli (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. 144
<p>Art. 32 <i>(Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso)</i></p>	<p>Art. 32 <i>(Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso)</i></p>
<p>1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 500. [...]</p> <p>2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.</p> <p>3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la</p>	<p>1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione pari al sessanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. [...]</p> <p>2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione pari al novanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.</p> <p>3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la</p>

Imposta sugli spettacoli (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. 144
sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 500 . [...]	sanzione pari al sessanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 300 . [...]
Art. 33 (Altre violazioni)	Art. 33 (Altre violazioni)
<p>1. [...]</p> <p>2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.</p> <p>3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.</p>	<p>1. [...]</p> <p>2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro 2000 a euro 4000.</p> <p>3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da euro 250 a euro 2000.</p>

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative (decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 641)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. 144
Art. 9 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)
<p>1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.</p> <p>2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.</p>	<p>1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.</p> <p>2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.</p>

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modiff. legge 22 marzo 1995, n. 85)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. 144
Art. 38 (Fatturazione e registrazione)	Art. 38 (Fatturazione e registrazione)
5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (legge 29 ottobre 1961, n. 1216)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. XXX
Art. 24 (Sanzioni)	Art. 24 (Sanzioni)
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad	1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (legge 29 ottobre 1961, n. 1216)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. XXX
<p>imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;</p> <p>d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;</p> <p>e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;</p> <p>f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;</p> <p>g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;</p> <p>h) omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata, con un minimo di lire duecentomila;</p> <p>i) infedele denuncia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento</p>	<p>d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 12 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da euro 1.000 a euro 4.000;</p> <p>e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;</p> <p>f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da euro 100 a euro 500;</p> <p>g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da euro 100 a euro 500;</p> <p>h) omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonché il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso;</p> <p>i) infedele denuncia di cui agli articoli 9, 11, 15, pari al settanta per cento dell'imposta</p>

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (legge 29 ottobre 1961, n. 1216)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AG n. XXX
<p>dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;</p> <p>l) mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;</p> <p>m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;</p> <p>n) omessa presentazione nei prescritti termini della denuncia di cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.</p>	<p>dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;</p> <p><i>(periodo soppresso)</i></p> <p>m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;</p> <p>n) omessa presentazione nei prescritti termini della denuncia di cui all'articolo 20, da euro 250 a euro 1000;</p> <p>n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.</p>

